

Ordinanza, Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa, del 17/10/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA

I sezione CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Pierluigi De Cinti Presidente dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice Relatore dott.ssa Alessandra Lulli Giudice

sciogliendo la riserva sul reclamo iscritto al n. xxxx/2021 R.G.es., proposto ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. nell'interesse di **CESSIONARIA** avverso l'ordinanza emessa in data 03/12/2021 dal Tribunale di Latina, nel procedimento civile di opposizione a precetto *ex* art. 615 c.p.c. n. xxxx/2021 R.G., dal Giudice Dott. Roberto Galasso, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La parte reclamante ha premesso che, con ricorso ex art. 615 c.p.c. la **DEBITRICE**, odierna reclamata, aveva agito chiedendo al Tribunale di Latina: "In Via Preliminare e Cautelare 1) Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per le motivazioni sopra indicate; In Via Pregiudiziale 2) Dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o la rappresentanza senza potere della **RAPPRESENTANTE** per la mancata dimostrazione nel procedimento monitorio dei titoli attestanti la sussistenza del potere rappresentativo e di spendita del nome e per l'effetto dichiarare nullo e/o inesistente l'atto di precetto notificato; Nel Merito 3) Accertare e dichiarare la natura usuraria della somma complessiva richiesta dalla **CESSIONARIA** in violazione della legge 108/1996 e succ. mod e, per l'effetto, dichiarare nullo l'atto di precetto notificato ed il relativo titolo esecutivo alla base dello stesso con contestuale condanna della **CESSIONARIA** al risarcimento del danno nei confronti ed in favore della **DEBITRICE.**, in p.l.r.p.t., da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa".

Con ordinanza del 03/12/2021, il Giudice istruttore accoglieva l'istanza cautelare di sospensione del titolo, evidenziando la mancanza di prova in ordine alla titolarità del credito, non risultando depositato in atti il contratto di cessione.

Ciò premesso, l'odierna reclamante contestava la decisione del Giudice, e chiedeva la revoca dell'ordinanza del 03/12/2021, formulando le seguenti conclusioni "CHIEDE all'On.le Tribunale adito, in composizione collegiale, espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Voler accogliere il presente reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e, in riforma della reclamata ordinanza del Tribunale di Latina del 03.12.21, comunicata in pari data a mezzo pec, relativa al procedimento con R.G. n. xxxx/21, G.I. Dr. Galasso, confermare l'efficacia esecutiva del titolo de quo (costituito dal contratto di mutuo descritto in narrativa), per tutte le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese ed onorari di lite, per la presente fase".

Parte reclamata, ritualmente notificata, si costitutiva chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.

Ebbene, il reclamo è fondato e deve trovare accoglimento, secondo quanto si dirà di seguito.

La **CESSIONARIA** lamenta, quale principale motivo di reclamo, l'erroneità della motivazione dell'ordinanza del 03/12/2021, in quanto il Giudice avrebbe ritenuto che il motivo di opposizione fosse non già la questione relativa al potere di rappresentanza di **RAPPRESENTANTE** bensì la mancanza di prova in ordine alla titolarità del credito da parte di **CESSIONARIA** che, viceversa, non sarebbe stata oggetto di eccezione. Ha dedotto, inoltre, quanto all'eccezione sulla presunta carenza di rappresentanza, che la stessa sarebbe priva di fondamento, in quanto **CESSIONARIA** ha conferito a **RAPPRESENTANTE** il più ampio potere di rappresentanza, anche in giudizio, per la tutela dei propri interessi, nessuno escluso, come meglio specificato nella procura speciale in atti (allegato A, doc. n. 3). Si osserva, preliminarmente, che rientra nei poteri del Giudice quello di rilevare, *ex officio*, ogni questione relativa alla titolarità del credito, anche in assenza dell'eccezione di parte, di tal ché non si riscontra vizio di ultra petizione nell'ordinanza reclamata.

Venendo al merito delle questioni, si osserva in primo luogo che, quanto alla carenza di rappresentanza, è stata depositata agli atti la procura, conferita nella forma dell'atto pubblico notarile, che contempla sia la rappresentanza sostanziale che quella processuale *ex* art. 77 c.p.c. e pertanto non sussistono dubbi sulla legittimazione processuale in capo alla reclamante.



Ordinanza, Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa, del 17/10/2022

Quanto alla questione della titolarità del credito, si osserva quanto segue.

In forza di contratto di cessione di crediti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 7.1 della L. 130/99, concluso in data 10.12.2020, con efficacia economica 01.07.2020 ed efficacia giuridica 10.12.2020, **CEDENTE** ha ceduto in blocco a **CESSIONARIA** un portafoglio di crediti. L'avviso di tale cessione è stato pubblicato in G.U., Parte II, n. xxx del 12.12.2020, con contestuale iscrizione della cessione in blocco nel registro delle imprese della **CESSIONARIA**, come da documentazione allegata al reclamo (doc. n. 1).

E' pacifico che l'effetto traslativo della cessione dei crediti si verifichi in forza della conclusione del contratto di cessione (in virtù del principio del consenso traslativo ex art. 1376 c.c.), mentre la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB ha solo la funzione di rendere, in deroga all'art. 1264 c.c., nota ai debitori ceduti la cessione e, quindi, inopponibile al cessionario il pagamento eventualmente fatto dal debitore ceduto, dopo la pubblicazione dell'informativa della cessione, al cedente. È, quindi, vero che la pubblicazione dell'estratto della cessione su Gazzetta Ufficiale non è l'atto traslativo né è l'adempimento che produce l'effetto traslativo e, dunque, non è il titolo che fonda il diritto del cessionario del credito, essendo soltanto un adempimento pubblicitario imposto dalla norma speciale con chiara finalità di semplificare le modalità di comunicazione agli interessati dell'avvenuta operazione bancaria di cessione dei crediti. Tuttavia, poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo e, pertanto, a maggior ragione con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la precipua funzione di rendere nota – alla collettività ed ai debitori ceduti - l'esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli. Conseguentemente, se dall'informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l'oggetto dello stesso contratto, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione. E', poi, del tutto connaturato all'oggetto del contratto di cessione di crediti ex art. 58 TUB che il suo contenuto (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nell'atto traslativo) possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem e, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto.

Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione allegata al reclamo, è possibile concludere nel senso che tra i crediti ceduti, relativi a tutte le posizioni intercorse tra CEDENTE e DEBITRICE, rientri anche quello oggetto di causa (NDG xxxx - acronimo che sta per numero direzione generale). In particolare, tale affermazione risulta suffragata: a) dall'avviso di cui alla menzionata G.U. (doc. 1); b) dalla distinta del Registro delle Imprese della cessionaria CESSIONARIA, che riporta i crediti ad essa ceduti in blocco da parte di CEDENTE e di tutte le banche facenti parti del Gruppo (doc. 4); c) dalla visura storica della CCIAA (doc. n. 5), attestante il deposito della comunicazione, ex art. 58, c. 2, D. Lgs. 385/93, prot. xxxx del 10/12/2020, contenente la data della cessione e la data di iscrizione nel Registro delle Imprese. In essa distinta si precisa che: "i dati indicativi dei crediti nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta sono messi a disposizione da parte della cedente e del cessionario ai sensi dell'art. 7.1 L. 130/99 sul sito internet www.xxxx.com e resteranno disponibili fino alla estinzione del relativo credito ceduto"; come pure che: "ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130/99, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'art. 1264 c.c. e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della cedente, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione".

Si richiama, inoltre, sempre ai fini della prova della titolarità del credito la dichiarazione della parte cedente **CEDENTE**, datata 10.11.21, indirizzata alla cessionaria **CESSIONARIA** ed integralmente riportata nel corpo del reclamo proposto, nella quale si fa espresso riferimento a tutte le posizioni in sofferenza di **DEBITRICE**, riportando il numero NDG xxxx sopra richiamato.



Ordinanza, Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa, del 17/10/2022

Si può, quindi, ritenere sufficientemente provato che il credito oggetto dell'opposizione sia ricompreso nell'oggetto del contratto di cessione di crediti in blocco.

Per tutto quanto sopra esposto, il reclamo deve essere accolto e l'ordinanza deve essere riformata.

All'accoglimento del reclamo segue la condanna alle spese in capo a parte reclamata, che si ritiene equo liquidare secondo i parametri di cui al DM 55/214 per i procedimenti cautelari, di valore indeterminabile – complessità bassa e secondo i minimi previsti, in considerazione della limitata attività svolta (euro 845,00 per la fase di studio, euro 405,00 per la fase introduttiva ed euro 573,00 per la fase decisionale).

P. Q. M.

Accoglie il reclamo e revoca il provvedimento impugnato; condanna la parte reclamata al rimborso, in favore della reclamante, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.823,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge; Si comunichi alle parti.





